



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI BARI

- SEZIONE DISTACCATA DI MONOPOLI -

in composizione monocratica nella persona del
Giudice Unico **Dott. Valentino Lenoci**,

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G. Aff. Cont.,
vertente tra:

RC----- elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. AR
dalla quale è rappresentato e difeso unitamente agli avv.ti PP e GN in
virtù di mandato a margine dell'atto di citazione,

- attore -

e

HG S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore-----
----- elettivamente domiciliato presso lo studio
dell'avv. TB dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato a
margine della comparsa di costituzione e risposta;

- convenuta -

nonché

LS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore-----
----- elettivamente domiciliata presso lo studio
dell'avv. OT dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in
calce alla copia notificata dell'atto di citazione,

- terza chiamata in causa -

* * *

Sent. n.

N. Cron.

N. Fasc.

R.G. Contenzioso

N. Rep.

OGGETTO:

Risarcimento danni da
cose in custodia.

Conclusioni precisate all'udienza del 12 marzo 2009 come segue:

- per l'attore RC: <<...precisa le conclusioni riportandosi a tutte quelle sin qui rassegnate e segnatamente a quelle contenute nell'atto di citazione che devono intendersi qui integralmente ritrascritte e delle quali chiede l'accoglimento>>;
- per la convenuta HG s.p.a.: <<...precisa le conclusioni riportandosi integralmente al contenuto della comparsa di costituzione e risposta, verbali ed atti di causa, insistendo per il rigetto della domanda introduttiva>>;
- per la terza chiamata LS s.p.a.: <<...precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate con la comparsa di costituzione e risposta>>.

Il G.U. ha trattenuto la causa in decisione, assegnando il termine di gg. 60 per il deposito delle comparse conclusionali, e l'ulteriore termine di gg. 20 per il deposito delle memorie di replica.

I termini suddetti sono scaduti il 1° giugno 2009.

Fatto e diritto

Con atto di citazione notificato il 14 gennaio 1999 RC ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale la HG s.p.a., chiedendo che fosse accertato e dichiarato che l'incidente descritto nelle premesse dell'atto – consistente in una rovinosa caduta a terra di esso RC mentre giocava a calcetto su un campo situato all'interno del villaggio, sul quale vi era la presenza di sabbia – era avvenuto per esclusiva colpa e responsabilità della convenuta, e per l'effetto che quest'ultima fosse condannata al risarcimento dei relativi danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre che alla rifusione delle spese e competenze di lite.

Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la HG s.p.a., la quale, in via preliminare, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la LS s.p.a., che garantiva il rischio della responsabilità civile presso terzi di essa convenuta, e, nel merito, ha concluso chiedendo il rigetto della domanda, ovvero, in via subordinata, chiedendo che fosse accertato e dichiarato il concorso di colpa del danneggiato, con conseguente riduzione del risarcimento dei danni, con vittoria in ogni caso delle spese e competenze di lite.

Effettuata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio la LS s.p.a., la quale ha concluso chiedendo che fosse dichiarato che il sinistro in oggetto era da considerare escluso dalla garanzia assicurativa, e che quindi la domanda di garanzia proposta fosse rigettata, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Espletati l'interrogatorio formale dell'attore, prova testimoniale e C.T.U. medico-legale, all'udienza del 12 marzo 2009 i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni, come riportate in epigrafe.

Il G.U. ha trattenuto la causa in decisione, assegnando il termine di gg. 60 per il deposito delle comparse conclusionali, e l'ulteriore termine di gg. 20 per il deposito delle memorie di replica.

I termini suddetti sono scaduti il 1° giugno 2009.

Ritiene il giudicante che la domanda proposta da RC sia fondata, e meriti pertanto accoglimento, per quanto di seguito si dirà.

Ed invero, risulta provato che la caduta del RC avvenuta il 21 agosto 1996 nel campo di calcetto del complesso turistico HG è avvenuta per la presenza di sabbia sul campo suddetto, non visibile in quanto nascosta nel manto erboso.

Sul punto, assume rilevanza la deposizione del teste ML, il quale, all'udienza del 20 febbraio 2003, ha confermato che il RC cadeva a terra a causa di sabbia presente sul manto erboso (e quindi non visibile); che il RC indossava scarpe di calcetto e praticava abitualmente tale sport; che la partita rientrava tra le attività sportive organizzate dall'HG; che la caduta non era avvenuta per un contrasto di gioco ma mentre il RC correva da solo e senza palla; che, infine, il RC non era andato in spiaggia prima della partita.

La caduta è stata quindi determinata da un grave difetto di manutenzione del campo di calcetto situato all'interno del villaggio turistico HG, sottoposto alla custodia degli organi di gestione del villaggio medesimo, essendo il campo di calcetto cosparso di sabbia non visibile (in quanto mischiata all'erba), e costituente, quindi, una chiara insidia per i giocatori.

Va quindi affermata la responsabilità ex art. 2051 c.c. della società convenuta, la quale non ha dimostrato in alcun modo che l'evento lesivo è avvenuto per caso fortuito.

A seguito della caduta in questione, il RC ha riportato le seguenti lesioni: frattura del coccige con dislocazione posteriore del frammento causale (v. relazione C.T.U. a firma del dott. PG).

Al RC spetta quindi il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del proprio diritto alla salute, trattandosi di diritto costituzionalmente garantito (art. 32), come tale risarcibile pur in assenza di reato (cfr. Cass. 31 maggio 2003, n. 8828; Corte cost. 11 luglio 2003, n. 233)

Da tali lesioni sono derivate una invalidità temporanea totale di gg. 60, una invalidità temporanea parziale al 50% di gg. 60 ed una invalidità permanente del 5%.

Trattandosi di lesioni c.d. micropermanenti (entro il 9%), troveranno applicazione, nel caso di specie, per la liquidazione del danno non patrimoniale, le tabelle ex art. 5, comma 2, l. 5 marzo 2001, n. 57, come aggiornate, da ultimo, con D.M. 19 giugno 2009, ragion per cui il danno biologico va liquidato, ai valori attuali, come segue:

- per i.t.t.: euro 2.548,80 (euro 42,48 al giorno x 60 gg. di i.t.t.)
- per i.t.p.: euro 1.274,40 (euro 21,24 al giorno x gg. 60 di i.t.p. Al 50%);
- per i.p.: euro 4.423,57 (5% di i.p. in soggetto di 48 anni di età al momento del sinistro).

Totale danno biologico: euro 8.246,77.

All'attore spetta anche l'ulteriore risarcimento per le sofferenze ed il patema d'animo derivati da tale sinistro, a titolo di personalizzazione del risarcimento, che può essere quantificato nel 25% del danno biologico, e quindi in euro 2.061,69.

Tale voce aggiuntiva si giustifica per il fatto che, trattandosi di lesioni micropermanenti, si applica la tabella di cui all'art. 5 l. 57/2001, che tuttavia riguarda il solo danno biologico, mentre le nuove tabelle milanesi di liquidazione per le lesioni dal 10% in su, adottate normalmente da questo Tribunale, prevedono una voce unica

di liquidazione a titolo di danno non patrimoniale, comprendente il vecchio danno biologico ed una percentuale di aumento la componente relativa alla c.d. sofferenza soggettiva (danno morale soggettivo), secondo i criteri indicati da Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, il che giustifica tale forma di personalizzazione del risarcimento anche nelle ipotesi di c.d. lesioni micropermanenti.

Il risarcimento complessivamente dovuto al RC, quindi, a titolo di danno non patrimoniale, è pari, ai valori attuali, ad euro 10.308,46.

Non risultano provate altre voci di danno.

All'attore spettano, a decorrere dal giorno del sinistro, anche gli interessi compensativi al tasso legale sulla somma suindicata, devalutata – sulla base dell'indice ISTAT del costo della vita - sino allo stesso giorno del sinistro e successivamente rivalutata anno per anno, sino alla pubblicazione della presente sentenza, e ciò al fine di compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito.

Sulla somma odiernamente liquidata di euro 10.308,46 decorreranno altresì gli ulteriori interessi legali, dalla data della presente sentenza sino al soddisfo.

Il pagamento di tali somme deve essere posto a carico della società convenuta, quale autrice del danno.

Per quel che riguarda invece la domanda di garanzia proposta dalla HG s.p.a. nei confronti della compagnia di assicurazioni LS s.p.a., va rilevato che la polizza *de qua* n. xxxxxxx, conclusa dalla HG s.p.a., non comprendeva, tra i rischi assicurati, quelli inerenti, tra l'altro, a impianti ed attrezzature sportive (v. art. 3 delle condizioni generali di assicurazione).

Da ciò discende l'inoperatività della copertura assicurativa, ragion per cui la domanda di garanzia deve essere rigettata.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza della convenuta sia nei confronti dell'attore che nei riguardi della terza chiamata in causa, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

Le spese della espletata C.T.U. vanno poste definitivamente a carico della HG s.p.a.

P. Q. M.

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Unico dott. Valentino Lenoci, definitivamente pronunciando nella causa civile n. R.G.A.C. sulla domanda proposta da RC nei confronti della HG s.p.a., con la chiamata in causa della LS s.p.a., così provvede:

1) in accoglimento della domanda, condanna la HG s.p.a. al pagamento, in favore di RC, della somma di euro 10.308,46, oltre interessi compensativi al tasso legale dal giorno del sinistro sulla somma suddetta, devalutata – sulla base dell'indice ISTAT del costo della vita - sino allo stesso giorno e successivamente rivalutata anno per anno, sino alla pubblicazione della presente sentenza, ed oltre gli interessi legali sulla medesima somma di euro 10.308,46 dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo, a titolo di risarcimento dei danni per il sinistro occorso a RC il 21 agosto 1996 presso il campo di calcetto dell'HG, sito in Monopoli;

2) rigetta la domanda di garanzia e manleva proposta dalla HG s.p.a. nei confronti della LS s.p.a.;

3) condanna la HG s.p.a. alla rifusione, in favore di RC e della LS s.p.a., delle spese del presente giudizio, che si liquidano:

a) per RC in complessivi euro 2.752,00, di cui euro 240,00 per esborsi, euro 1.412,00 per diritti ed euro 1.100,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.;

b) per la LS s.p.a. in complessivi euro 2.393,64, di cui euro 127,64 per esborsi, euro 1.366,00 per diritti ed euro 900,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.;

4) pone definitivamente a carico della HG s.p.a. le spese della espletata C.T.U.

Monopoli, 28 gennaio 2010.

Il Giudice Unico
(Dott. Valentino Lenoci)